



## COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino  
Piazza Alfieri, 7 - 10092 Beinasco

### AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI

Servizio Politiche Sociali e rapporti con strutture sanitarie

e-mail: [politichesociali@comune.beinasco.to.it](mailto:politichesociali@comune.beinasco.to.it) PEC: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)



# RIMBORSO SPESE TICKET SANITARIO AVVISO

## 1. PREMESSA

1. Il Comune di Beinasco sin dall'anno 1991 ha stabilito di assumere a proprio carico l'onere economico relativo al rimborso della partecipazione sanitaria e farmaceutica (cosiddetto "Ticket") per i soggetti indigenti, appartenenti alle categorie stabilite dalle allora vigenti norme in materia sanitaria.
2. Nonostante le numerose modifiche che, negli anni, sono intervenute a livello nazionale in materia di partecipazione alla spesa sanitaria rimasta a carico dei cittadini, tali da ridimensionare notevolmente tale intervento comunale in merito, l'impegno del Comune di Beinasco è stato, comunque, sempre riconfermato. Annualmente si è provveduto ad aggiornare il limite di reddito dell'indicatore ISEE, sulla base della variazione dell'indice ISTAT accertata in ciascun anno, rispetto al corrispondente indice ISTAT dell'anno precedente.
3. Nell'anno 2009, in considerazione della dilagante crisi economico finanziaria, che ha avuto anche pesanti ripercussioni sul territorio, l'Amministrazione comunale ha deciso di innalzare il limite dell'indicatore ISEE previsto per avere diritto al rimborso, portandolo da € 5.854,00 ad € 13.000,00 (da rivalutarsi annualmente), continuando così a perseguire la sua politica di sostegno e aiuto alle famiglie comprese nelle fasce economicamente più deboli.
4. Nell'anno 2016, tenuto conto che la normativa nazionale e regionale in materia di ticket sanitario ha sensibilmente modificato l'accesso alle esenzioni e le tipologie di farmaci interessati, operando una drastica riduzione dei potenziali beneficiari del rimborso comunale, l'Amministrazione comunale ha deciso di aggiornare le "Norme pratiche per il rimborso della partecipazione alla spesa sanitaria rimasta a carico di cittadini indigenti", introducendo alcune importanti novità:
  - a) è stato innalzato il limite massimo rimborsabile annuo/pro capite da 250,00 a 300,00 euro;
  - b) per i titolari d'indicatore ISEE fino a € 5.000,00 (con annuale adeguamento ISTAT), è stata introdotta la possibilità di rimborso anche delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci posti in fascia C, sino alla concorrenza del limite massimo di € 100,00/annui/pro-capite.
5. La concessione di tali rimborsi è gestita direttamente dal Comune di Beinasco, in base a precise regole disposte con atto della Giunta Comunale n. 25 del 15/03/2016, che ha istituito a tale scopo apposito fondo di bilancio che, per l'esercizio finanziario 2020, stanziava risorse per complessivi **euro 30.000,00**.
6. In questo AVVISO sono descritti i requisiti e le regole per ottenere i rimborsi delle spese sanitarie anticipate dai cittadini.

## 2. COS'È, CHI PUO' FARE DOMANDA, DESTINATARI E REQUISITI

1. Per rimborso della partecipazione alla spesa sanitaria s'intende l'intervento del Comune a copertura delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (ticket) poste a carico dei cittadini **NON GIÀ DIRETTAMENTE ESENTATI** per altre fattispecie previste dalle normative sanitarie vigenti.
2. Non possono, pertanto, beneficiare del rimborso in argomento coloro che rientrano nelle condizioni per le quali il Servizio Sanitario o l'ASL di residenza già prevedano esenzioni: per reddito, per patologia, per infortunio INAIL, per gravidanza, per prescrizioni a carattere preventivo richieste da consultori ecc... In tali casi l'intervento comunale è limitato alle sole spese non comprese nell'esenzione già assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale.
3. **Le spese ammesse a rimborso sono esclusivamente** quelle relative a quote fisse di partecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto "ticket"), erogate in base alle prescrizioni dei medici di famiglia o appartenenti ai ruoli del Servizio Sanitario e poste a carico dei cittadini per **prestazioni specialistiche diverse e farmaci**. Il valore rimborsabile è, quindi, dato dalla somma delle singole prestazioni quali quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per visite e accertamenti diagnostici che prevedono il pagamento di un ticket.
4. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il cosiddetto "ticket" sanitario, i cittadini **residenti nel Comune di Beinasco** che si trovano in UNA delle seguenti condizioni:
  - a) titolari di un indicatore della situazione economica equivalente - **I.S.E.E.** (Ordinario, Corrente o Minorenni se ricorre il caso,) valido e privo di difformità, pari o inferiore a **euro 14.480,00** per l'anno **2020**, invariato rispetto al 2019;



- b) presenza nel nucleo familiare, a prescindere dall'importo dell'indicatore ISEE 2020 valido (*da esibire comunque*), di **minori in affidamento** eterofamiliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale per minorenni, su dichiarazione del Servizio Socio Assistenziale C.I. di S. In tal caso, però, il beneficio è riconosciuto al solo minore **in affidamento avente titolo**, per il quale **viene pertanto effettuato il rimborso ticket sanitario relativo**.
5. Il limite ISEE per l'accesso al rimborso delle spese per i **farmaci di fascia C)**, invariato rispetto al 2019, è fissato in € **5.130,00**.

### 3. QUANDO, COME E DOVE PRESENTARE DOMANDA

1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente AVVISO, possono presentare richiesta al Comune di Beinasco secondo le modalità contenute nello stesso.
2. **La richiesta deve essere redatta esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica**, in distribuzione presso gli Uffici per il Cittadino e il Servizio Politiche Sociali del Comune di Beinasco o scaricabile dal sito istituzionale [www.comune.beinasco.to.it](http://www.comune.beinasco.to.it).
3. La domanda di ammissione al rimborso può essere inoltrata al Comune **in qualsiasi momento dell'anno**. La medesima richiesta può essere estesa ai componenti il nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, espressamente indicati sulla stessa domanda.
4. **L'ammissione al rimborso** decorre dalla data di presentazione al protocollo comunale della relativa domanda, con **scadenza a dicembre di ciascun anno. L'ammissione al rimborso NON può essere retroattiva**.
5. Gli utenti già ammessi al beneficio nel 2019, possono presentare **istanza di rinnovo, entro e non oltre il termine del 31 marzo 2020**, esibendo anche la sola ricevuta di presentazione al CAF della DSU 2020, nelle more del perfezionamento delle procedure collegate al ricevimento dell'attestazione ISEE 2020 Ordinario/Corrente/Minorenni (se ricorre il caso), valida e priva di difformità.
6. La domanda è redatta nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative (D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m. e i.), sotto forma di **dichiarazione sostitutiva ai sensi del medesimo DPR 445/2000, barrando le caselle interessate dalla/e dichiarazione/i e compilando i relativi campi vuoti**.
7. La richiesta può eventualmente essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni dichiarate, fermo restando il rispetto di quanto contenuto nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22/11/2011 n. 14, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
8. Gli incaricati del servizio comunale competente forniranno l'assistenza nella compilazione e nella presentazione della domanda. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti ogni altra ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria all'istruttoria.
9. Con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive e oggettive indicate nella domanda medesima, nonché di essere consapevole che **sui dati dichiarati saranno effettuati controlli**, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e, nel caso di ammissione ai rimborsi, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e autocertificate.
10. Sulle istanze prodotte si procederà ad effettuare controlli ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
11. Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 **le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla Legge sono puniti, ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia**.
12. I soggetti ammessi al rimborso hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della situazione dichiarata all'atto della presentazione della domanda, derivante dalla modificata composizione familiare, dal mutamento delle condizioni di reddito e di patrimonio, dall'insorgere di condizioni che consentano ai beneficiari di rientrare, in tutto o in parte, nelle esenzioni già previste dal Servizio Sanitario.
13. Il Comune effettuerà i **controlli a campione sulle domande ammesse** e provvederà all'istruttoria delle domande presentate, alla verifica del possesso dei requisiti e potrà richiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di istanze erronee o incomplete, esperire accertamenti e ordinare esibizioni documentali che dimostrino la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, in conformità alle norme di legge. Nel caso in cui non venisse esibita la documentazione richiesta, il richiedente perderà il diritto al beneficio.
14. Con la domanda il beneficiario dichiara di non aver ottenuto per la medesima spesa e per la medesima funzione, altri contributi, dichiarando che **la spesa oggetto di rimborso non è e non sarà, oggetto di alcun altro beneficio e/o di sgravio fiscale ulteriore**, risultando sostenuta integralmente a proprio carico per l'intero ammontare.
15. Qualora, da eventuali controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese con dichiarazione sostitutiva, fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e leggi speciali in materia, il dichiarante **decade dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con **obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite**.
16. L'apposito modello di richiesta, compilato in ogni sua parte, deve pervenire, al protocollo del Comune all'indirizzo: **COMUNE DI BEINASCIO P.za Alfieri, 7-Servizio Politiche Sociali**. L'invio può avvenire: **a mezzo raccomandata R/R, consegnata a mano al Protocollo Comunale** (al medesimo indirizzo nei giorni ed orari d'apertura al pubblico) o **mediante P.E.C.** al seguente indirizzo di posta certificata: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it).
17. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento



dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **4. LIMITI, VINCOLI e MODALITÀ DI RIMBORSO**

- 1.** L'ammontare massimo rimborsabile, per ciascun soggetto ammesso, è pari a **300,00 euro annui**. In tale importo sono comprese tutte le prestazioni relative sia alla spesa farmaceutica sia a quella sanitaria.
- 2.** Ai titolari d'indicatore **ISEE 2020 pari o inferiore a € 5.130,00**, sono anche rimborsate le spese sostenute per l'acquisto di **farmaci di fascia C, sino alla concorrenza di € 100,00/annui**, rientranti nel predetto limite massimo complessivamente rimborsabile di 300,00/euro/anno/procapite. Il rimborso avviene previa consegna della prescrizione medica (anche se non richiesta dal farmacista), redatta da un medico dipendente del SSN o convenzionato, unitamente agli altri documenti richiesti per i rimborsi dei farmaci di fascia A.
- 3.** Esaurito, per ciascun anno di riferimento, l'importo di **300,00/euro/anno/procapite**, l'Amministrazione NON effettuerà più alcun rimborso, fatti salvi casi eccezionali, debitamente comprovati, che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare singolarmente, sulla base d'idonea documentazione medica e dettagliata relazione dell'assistente sociale del C.I. di S. La deroga al citato **tetto di spesa** viene autorizzata con separato atto della Giunta Comunale, subordinatamente alle disponibilità finanziarie dell'Ente.
- 4.** Le **spese ammesse** a rimborso sono esclusivamente quelle relative a **quote fisse di partecipazione alla spesa sanitaria** (cosiddetto "ticket"), erogate in base alle prescrizioni dei medici di famiglia o appartenenti ai ruoli del Servizio Sanitario e poste a carico dei cittadini e, vale a dire:
  - a)** ticket per **diagnostica strumentale e di laboratorio** (per es.: analisi sangue);
  - b)** ticket (per es.: visita ortopedica, piccoli interventi ambulatoriali, cicli terapeutici);
  - c)** ticket per la spesa farmaceutica convenzionata relativamente ai **farmaci posti in fascia A, con esclusione della quota riferita ai farmaci collocati in fascia "C"**, i cui oneri sono a totale carico del cittadino e, pertanto, **NON rimborsabili. Fanno eccezione i titolari d'indicatore ISEE 2020 pari o inferiore a € 5.130,00 di cui al precedente n. 2.**
- 5.** Sono al pari **ESCLUSE** e, pertanto, a completo carico del cittadino:
  - a)** tutte le prestazioni escluse dai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) e, quindi, non più erogate dal Servizio Sanitario Regionale;
  - b)** la partecipazione alla spesa per le **prestazioni di pronto soccorso**.
- 6.** La **spesa rimborsata dal Comune NON può essere oggetto di contribuzioni di altra natura e/o di sgravi fiscali a qualsiasi titolo**, deve risultare completamente a carico del richiedente e, quindi, non coperta, neanche parzialmente, da altre fonti (es. polizze di assicurazione). Il beneficiario, inoltre, nel caso fruisca della detrazione IRPEF 19% sulla dichiarazione dei redditi per l'anno corrispondente, deve indicare, ai fini del calcolo **per la detrazione IRPEF, l'importo al netto dei rimborsi comunali ricevuti** e, vale a dire solo la reale spesa rimasta a carico del contribuente, detratto il rimborso comunale, anche se, in caso di modello 730 precompilato, la voce risultasse già indicata tra quelle in detrazione.
- 7.** Il Comune ha facoltà di revocare il beneficio concesso prima della scadenza, qualora si modificano i presupposti regolamentari e/o normativi che hanno dato luogo all'ammissione al rimborso, nonché per esaurimento fondi di bilancio.
- 8.** I beneficiari le cui dichiarazioni risultino false, decadono dal beneficio acquisito e sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune in loro favore. Il Comune provvederà inoltre a presentare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- 9.** Il Servizio politiche sociali del Comune, al termine della fase istruttoria, esaminata la documentazione prodotta, eseguite le verifiche del caso, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, provvede all'accoglimento della domanda **definendone la relativa decorrenza** (vedi paragrafo 3, punti 3, 4, 5 e 6). Dell'esito ne **viene data comunicazione telefonicamente o via mail. In caso di irreperibilità telefonica o mancato ricevimento/lettura mail è onere dell'interessato contattare gli uffici comunali competenti per conoscere l'esito istruttorio.**
- 10.** Sono rimborsate solo le spese sanitarie **sostenute dalla data di ammissione al beneficio**. Unica deroga prevista nel caso di **rinnovo** (vedi paragrafo 3, punto 6), nel cui caso gli ammessi 2019, s'intendono autorizzati sin da gennaio 2020, **senza quindi alcun periodo d'interruzione**, fermo restando, però che il rimborso potrà avvenire, in un secondo tempo e solo previa formale ed attestata verifica del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione 2020. Gli utenti "in rinnovo" devono pertanto conservare gli scontrini e presentarli per il rimborso agli uffici comunali non appena in possesso dell'ISEE 2020 valido e privo di difformità e, comunque, **entro e non oltre il primo trimestre 2020 (fa fede la data di emissione dello scontrino fiscale)**.
- 11.** La richiesta di rimborso delle spese sanitarie anticipate dagli aventi diritto regolarmente ammessi deve avvenire, **perentoriamente, entro 30 giorni dalla data in cui è stata sostenuta la spesa (fa fede la data di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale consegnati in originale agli uffici comunali)**. Decorso tale termine la spesa non sarà più rimborsabile.
- 12.** Il rimborso delle spese sostenute dagli aventi diritto regolarmente ammessi avviene in contanti per il tramite della cassa economale.



- 13.** L'avente diritto, regolarmente autorizzato al rimborso, in possesso della **prescrizione medica** prima precisata (c.d. ricetta/promemoria per l'assistito), prima di consegnarla alla farmacia e/o al medico specialista, **deve farne una fotocopia**. Dalla prescrizione medica si deve chiaramente rilevare la prescrizione dei farmaci e degli esami di laboratorio, cure specialistiche, ecc., per cui si chiede il rimborso.
- 14.** In seguito l'utente deve:
- nel caso di SPESA FARMACEUTICA FARMACI FASCIA A (tutti gli aventi diritto) e FASCIA C (soltanto i titolari d'indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 5.130,00):**
    - recarsi presso una farmacia ed **anticipare la spesa** derivante dall'acquisto dei farmaci;
    - allegare alla fotocopia **della ricetta/promemoria per l'assistito**, redatta da un medico dipendente del SSN o convenzionato, **l'originale dello scontrino** della farmacia. Sarà cura dell'utente adoperarsi affinché la farmacia emetta tale **scontrino fiscale e "parlante"**, che riporti analiticamente le diverse voci di spesa e non solo la voce complessiva; in mancanza, non sarà possibile il rimborso della spesa sostenuta;
    - **ritagliare parte delle confezioni medicinali** da cui risulti la specialità farmaceutica acquistata ed il relativo costo, per poi consegnarli agli uffici in occasione della richiesta di rimborso;
  - nel caso di SPESA SANITARIA**, (visite, analisi, terapie, etc.):
    - usufruire della prestazione, **anticipando la spesa del "Ticket"**, direttamente presso la struttura dove si svolge la prestazione;
    - allegare alla fotocopia della **ricetta/promemoria per l'assistito** che prescrive l'esame/visita, **l'originale della ricevuta, valida ai fini fiscali**, rilasciata all'utente da ASL (o istituto convenzionato), attestante il pagamento del ticket per quell'esame/visita. **Dall'originale della ricevuta di pagamento si deve chiaramente rilevare la prescrizione degli esami di laboratorio**, cure specialistiche, ecc., per cui si è effettuato il pagamento e si chiede il rimborso, diversamente non è possibile procedere al rimborso.
- 15.** Il beneficiario deve quindi **consegnare al Servizio Politiche Sociali**, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, la suddetta documentazione, a fronte della quale il cassiere economale, previa autorizzazione dello stesso Servizio, provvederà al rimborso "pronta cassa" della quota rimasta a carico del cittadino e dal medesimo già anticipata.
- 16. NON** sono rimborsabili le spese per **farmaci da banco, parafarmaci, dispositivi medici**, etc. (così come rilevabili dallo scontrino parlante), nonché spese sostenute per **visite mediche e analisi in regime privato, per occhiali, apparecchi dentali, etc...**
- 17.** Il Comune si riserva la facoltà di verificare la regolarità degli adempimenti e dei pagamenti dei servizi comunali usufruiti, anche da altri componenti del nucleo familiare d'appartenenza del beneficiario e, in caso di accoglimento dell'istanza, se accertate pendenze, il rimborso riconosciuto andrà a sanare le eventuali morosità pregresse, a compensazione, e non potrà essere incassato dal beneficiario che, con l'istanza, già rilascia regolare delega in tal senso.

## 5. RICHIESTE D'INFORMAZIONI – PRIVACY - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

- 1.** Il presente avviso e il relativo modulo di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune: [www.comune.beinasco.to.it](http://www.comune.beinasco.to.it). e sono inoltre reperibili presso gli uffici comunali sotto indicati, nei giorni ed orari di apertura al pubblico:

UFFICIO PER IL CITTADINO DI	BEINASCO	BORGARETTO
		Pi.za Generale Dalla Chiesa, 1 tel. 011 39.89.258/259
	dal lunedì al venerdì: 8:30 -13:00 <i>solo il mercoledì fino alle ore 18.30</i>	dal lunedì al venerdì: 8:30 -13:00 mercoledì chiuso
	Servizio Politiche sociali- P.za Alfieri, 7– 1° p. St. 106 -tel. 011 39.89. 212/379/292	
	lunedì, mercoledì e venerdì 9:00 – 12:30	

- 2.** Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 011 39.89 212/379/292 o al seguente indirizzo di posta elettronica: [politichesociali@comune.beinasco.to.it](mailto:politichesociali@comune.beinasco.to.it).
- 3.** Ai sensi dell'art. 13, c. 1 del D.lgs. 196/2003 e s.m e i., in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso s'informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di dare corso al procedimento in oggetto e per la gestione degli eventuali rapporti che dovessero instaurarsi in esito alla procedura stessa. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e a quelli allo stesso collegati come meglio precisato sul modulo di domanda.
- 4.** Il **Responsabile del procedimento** oggetto del presente avviso è il Direttore di settore dell'Area Servizi, Daniela Comba.
- 5.** Le somme erogate si configurano come contributo e, come tali, soggette al rispetto del D.lgs. 14.3.2013 n.33 e s. m. e i. (c.d. "Amministrazione trasparente"), circa gli **obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dei soggetti beneficiari**, in ossequio ai principi sul trattamento dei dati personali (c.d. legge sulla privacy) e secondo il principio di non eccedenza e di pertinenza previsto dalla medesima norma e dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) G.D.P.R. N. 2016/679. Le **somme erogate e i relativi beneficiari**, pertanto, pur essendo pubblicati sul sito del Comune, rispetteranno la citata legge con il diritto all'impossibilità d'identificazione pubblica dei beneficiari, secondo il principio detto.

**Allegato: Modulo di domanda** DC/dc Y:\SocioAss\1.ASSISTENZA\1.TICKET INDIGENTI\2.PUBBLICITA' e MODELLI\1.PUBBLICITA'\2020\AVVISO.docx

